RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1366, 24 maggio 2024)

Pagina 12, articolo 7, paragrafo 3,

anziché: «Se non sono in grado di raggiungere un accordo in una regione composta da più di cinque Stati membri, i TSO che decidono in merito alle proposte di piani di cui all'articolo 6, paragrafo 2, deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esige una maggioranza di:»,

leggasi: «Se non sono in grado di raggiungere un accordo in una regione composta da più di cinque Stati membri, i TSO che decidono in merito alle proposte di piani di cui all'articolo 6, paragrafo 3, deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esige una maggioranza di:».

Pagina 20, articolo 21, paragrafo 1,

anziché: «L'ENTSO per l'energia elettrica, in collaborazione con l'EU DSO e in consultazione con il pertinente centro di coordinamento regionale, effettua una valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello regionale per ciascuna regione di gestione del sistema, utilizzando le metodologie elaborate a norma dell'articolo 19 e approvate a norma dell'articolo 8, al fine di individuare, analizzare e valutare i rischi di attacchi informatici che incidono sulla sicurezza operativa del sistema elettrico e perturbano i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Le valutazioni del rischio per la cibersicurezza a livello regionale non tengono conto dei danni di natura giuridica o finanziaria o dei danni alla reputazione causati da attacchi informatici.»,

leggasi: «L'ENTSO per l'energia elettrica, in collaborazione con l'EU DSO e in consultazione con il pertinente centro di coordinamento regionale, effettua una valutazione del rischio per la cibersicurezza a livello regionale per ciascuna regione di gestione del sistema, utilizzando le metodologie elaborate a norma dell'articolo 18 e approvate a norma dell'articolo 8, al fine di individuare, analizzare e valutare i rischi di attacchi informatici che incidono sulla sicurezza operativa del sistema elettrico e perturbano i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Le valutazioni del rischio per la cibersicurezza a livello regionale non tengono conto dei danni di natura giuridica o finanziaria o dei danni alla reputazione causati da attacchi informatici.».

Pagina 21, articolo 23, paragrafo 4, seconda frase,

anziché: «Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 47, paragrafo 4, l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO divulgano una versione pubblica della relazione che non contiene informazioni suscettibili di arrecare danni ai soggetti elencati all'articolo 2, paragrafo 1.»,

leggasi: «Fatti salvi l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 47, paragrafo 4, l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO divulgano una versione pubblica della relazione che non contiene informazioni suscettibili di arrecare danni ai soggetti elencati all'articolo 2, paragrafo 1.».